



Deliberazione n. 0001266 del 17/06/2020 - Atti U.O. AA.GG. Funzione Libera Professione

Oggetto: CONVENZIONE DA STIPULARSI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA – ASST SANTI PAOLO E CARLO – PRESIDIO SAN CARLO - DURATA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE PER 4 ANNI.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Vista la nota pervenuta con prot. n. 12280 del 24/04/2020, agli atti d'ufficio, con la quale l'Università degli Studi di Milano richiede, all'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, la disponibilità ad attivare una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Neurologia;

Visto il testo della convenzione, proposto dall'Università degli Studi di Milano - (allegato 1) parte integrante, completo dell'allegato "A" in cui sono indicati gli standard strutturali e organizzativi della Struttura Complessa messa a disposizione;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie, per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Neurologia;
2. che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per 4 anni, ossia per la durata del corso di studi;



3. con la stipula della convenzione, i medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neurologia svolgeranno attività di formazione specialistica presso la S.S. Stroke Unit dell'ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo;
4. le coperture assicurative dei medici in formazione specialistica sono a carico dell'ASST, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del Decreto Lg.vo 368/1999;
5. l'ASST garantisce ai medici in formazione specialistica la fornitura del camice e del tesserino di riconoscimento;
6. i medici in formazione specialistica dovranno versare all'ASST:
 - un deposito cauzionale di € 51,64= che verrà restituito al termine dell'attività formativa, con la contestuale restituzione del camice fornito in dotazione;
 - € 5,16= per il rilascio del tesserino di riconoscimento;
7. dall'adozione della presente non derivano oneri a carico dell'ASST, salvo quelli relativi alla copertura assicurativa già prevista dalla Polizza Assicurativa Aziendale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Affari Generali in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Responsabile della S.S. Stroke Unit per la gestione dell'attività del medico in formazione specialistica;
9. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.i.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Silvana Pezzi

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Donatella Peraldo

Il presente atto si compone di n. 20 pagine, di cui n. 17 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

- l'ASST Santi Paolo e Carlo con sede in Milano, C.F. e P. IVA n. 09321970965, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, nato a Milano (MI) il 04.06.1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale di via A. di Rudinì, 8 20142 Milano; (di seguito indicato Ente convenzionato)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- o il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*.

Premesso che

o l'art. 34 e seguenti del Decreto Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;

o le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;

o l'Ente Convenzionato con nota del 14.10.2019 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neurologia e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

o Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione nella seduta telematica del 28/29 novembre 2019;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta telematica del 9/11 marzo 2020;
- Senato Accademico nella seduta telematica del 16.4.2020;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Neurologia, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della medesima tipologia.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, infermieristico ed ausiliario facente capo alla **S.S. Stroke Unit del PO San Carlo Borromeo**, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura posta a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come “complementare” ai sensi del D.I. n° 402/2017.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato “A”, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neurologia, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neurologia, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche della struttura per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;

- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Neurologia, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile

della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

L'Ente Convenzionato, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente

convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Neurologia ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base

alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informative sulla privacy e gestione dei dati"
- "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Ente Convenzionato e "Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti" (quest'ultima per i medici in formazione).

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo www.asst-santipaolocarlo.it ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 12

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 13

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neurologia le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

Art. 14

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 15

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 16588 del 27/01/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
IL RETTORE
Elio Franzini

PER L'ASST SANTI PAOLO E CARLO
IL DIRETTORE GENERALE
Matteo Stocco

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN NEUROLOGIA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE
DELLA SCUOLA

U.O.S. STROKE UNIT

CODICE NSIS¹ U.O.

DOTT. SSA PATRIZIA LATTUADA

DIRETTORE U.O.

ASST SANTI PAOLO E CARLO -
PO OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO

STRUTTURA SANITARIA
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO		NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere necessariamente tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata, la stroke unit può essere presente nella struttura di sede o nella struttura collegata	Degenze	SI N° 20 Posti Letto	
	Stroke unit	SI	
	Day Hospital specificare quanti	SI N° Posti Letto.....	
	Ambulatorio generale	SI	
	Ambulatori specialistici - epilessie cefalee - disordini del Movimento - demenze	SI	
	Ecografia diagnostica	SI	
	Laboratorio di elettroencefalografia	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nello Ospedale che ospita l'U.O
B) ANNESSI* *almeno 3 degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed almeno 1 deve essere presente nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Laboratori di EMG/ENG e potenziali evocati	SI	
	Laboratori di Neurochimica e clinica		SI
	Laboratori di neuropsicologia clinica		SI
	Neuroriabilitazione		SI

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Radiologia diagnostica per immagini	SI
	Anatomia patologica	SI
	Medicina di Laboratorio	SI
	Neuroradiologia	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici	4
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	4
	Personale Infermieristico	27 in condivisione con la Medicina d'urgenza

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
A) RICOVERI ANNUI	DEGENZE	CA 550	N. 400	N. 400
	DAY HOSPITAL	//	N. 600	N. 300
B) PRESTAZIONI ANNUE	VISITE AMBULATORIALI DAY SERVICE	//	N. 1.000	N. 500

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo. * Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione	
Protocollo diagnostici clinici eseguiti personalmente	*
Casi clinici, dei quali 100 seguiti in prima persona, inclusivi delle classiche malattie neurologiche croniche, delle urgenze neurologiche, malattie cerebrovascolari, malattie neurologiche rare, sindromi dolorose acute e croniche, discutendo impostazione e conduzione con lo specialista strutturato e/o il responsabile del reparto clinico	*
Partecipazione alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di sperimentazioni cliniche controllate	*
Interpretazione e discussione di esami neuroradiologici e di neuroimmagini delle principali patologie, discussi direttamente con personale esperto	*
Interpretazione e discussione di esami neurofisiologici (elettroencefalogrammi; potenziali evocati; elettromiografie e neurografie; EcoDoppler) delle principali malattie neurologiche, discussi direttamente con personale esperto	*

Valutazione e discussione con lo specialista strutturato di esami eseguiti in centri di rianimazione a scopo di sospetto e/o accertamento della morte cerebrale	*
Valutazione della disabilità utilizzando appropriate scale funzionali e identificazione delle possibilità e degli strumenti di recupero, discutendo impostazione e conduzione con personale esperto	*
Valutazione del decadimento mentale mediante esami neurocognitivi, discutendo impostazione e conduzione con personale esperto	*
Esami neuropatologici, includenti anche biopsie di muscolo o di nervo, discussi direttamente con personale esperto	*
Prelievo di liquor eseguiti personalmente e relativa discussione su rilievi e risultati con personale esperto	*

Timbro e firma dell'Ente

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura Complementare